

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2012–2015 in favore della lettura

del 29 novembre 2011 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge dell'11 dicembre 2009¹ sulla promozione della cultura (LPCu),

ordina:

Sezione 1: Obiettivi

Art. 1

Il sostegno di organizzazioni e progetti nell'ambito della promozione della lettura ha lo scopo di:

- a. migliorare le competenze di lettura in particolare dei bambini e dei giovani;
- b. promuovere l'accesso ai libri e alla cultura scritta;
- c. rafforzare lo scambio di sapere connettendo le parti coinvolte a livello nazionale e internazionale;
- d. valorizzare la letteratura svizzera per ragazzi.

Sezione 2: Strumenti

Art. 2 Contributi strutturali

Sono erogati aiuti finanziari per le spese strutturali delle organizzazioni attive nell'ambito della promozione della lettura che perseguono almeno due degli obiettivi di cui all'articolo 1 (contributi strutturali). Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

Art. 3 Contributi a progetti

¹ I contributi a progetti sono erogati per progetti nei seguenti ambiti:

- a. ricerca: seminari, convegni e progetti di ricerca che indagano l'accesso alla lettura e alla scrittura mediante nuovi media digitali;

- b. pratica: progetti che promuovono il confronto interattivo dei bambini e dei giovani con la lettura e la scrittura digitale;
 - c. perfezionamento: seminari e proposte formative per autori, case editrici e produttori nell'ambito della produzione di libri elettronici;
 - d. reti: portale svizzero di letteratura.
- ² Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

Sezione 3: Requisiti formali di promozione

Art. 4 Requisiti di promozione per i contributi strutturali

¹ Le organizzazioni devono svolgere attività di pubblica utilità.

² Devono essere attive a livello nazionale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lettera b LPCu.

³ Sono sostenute soltanto le organizzazioni attive in modo continuativo da almeno tre anni.

⁴ La situazione finanziaria delle organizzazioni deve permettere uno svolgimento delle attività a lungo termine.

⁴ Le organizzazioni devono essere connesse internazionalmente e disposte a collaborare tra loro.

Art. 5 Requisiti di promozione per i contributi a progetti

¹ I richiedenti devono essere attivi da almeno tre anni in modo continuativo nell'ambito della promozione delle competenze di lettura o della letteratura.

² I progetti devono avere una portata nazionale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lettera b LPCu.

³ I progetti devono essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organizzativa adeguata.

Sezione 4: Requisiti materiali di promozione

Art. 6 Criteri di promozione per i contributi strutturali

Per i contributi strutturali si applicano i seguenti criteri di promozione:

- a. qualità e volume delle prestazioni dell'organizzazione;
- b. ammontare dell'autofinanziamento e dell'apporto di terzi.

Art. 7 Criteri di promozione per i contributi a progetti

Per i contributi a progetti si applicano i seguenti criteri di promozione:

- a. qualità contenutistica e specialistica;
- b. rilevanza, in particolare in riferimento all'impatto a lungo termine;
- c. risonanza nel pubblico, nei media e negli ambienti specializzati;
- d. numero di partecipanti;
- e. rapporto costo-utilità;
- f. ammontare dell'autofinanziamento e dell'apporto di terzi.

Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni**Art. 8** Procedura per i contributi strutturali

¹ Le richieste di contributi strutturali per il periodo di finanziamento 2012–2015 devono essere inoltrate all'Ufficio federale della cultura (UFC) entro il 31 gennaio 2012.

² Le richieste devono documentare l'adempimento dei requisiti formali di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai requisiti materiali di promozione. Devono contenere un programma di attività e un preventivo per gli anni 2012–2015.

³ L'UFC conclude contratti di prestazioni con i beneficiari di contributi strutturali. In essi sono disciplinati segnatamente l'ammontare dell'aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.

Art. 9 Procedura per i contributi a progetti

¹ L'UFC decide ogni anno circa l'assegnazione di contributi a progetti. Sono ammessi progetti pluriennali con una durata massima di due anni.

² Le richieste di contributi a progetti devono essere presentate all'UFC entro il 31 marzo di ogni anno.

³ Le richieste devono documentare l'adempimento dei requisiti formali di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie con riferimento ai requisiti materiali di promozione. Devono contenere una descrizione del progetto con l'indicazione degli obiettivi, una lista delle misure e uno scadenzario nonché un preventivo e un piano finanziario.

Art. 10 Regola di priorità

Nel decidere circa gli aiuti finanziari si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Art. 11 Oneri

¹ I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:

- a. rendere noto il sostegno concesso dall'UFC;
- b. fornire all'UFC tutte le informazioni necessarie concernenti i progetti sostenuti;
- c. comunicare senza indugio all'UFC modifiche sostanziali dei progetti sostenuti.

² I beneficiari di contributi a progetto sono tenuti inoltre a presentare all'UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.

Sezione 6: Disposizioni finali**Art. 12** Diritto previgente: abrogazione

Le direttive del 22 maggio 1990² concernenti l'impiego del credito destinato alla promozione della letteratura per i giovani sono abrogate.

Art. 13 Entrata in vigore e validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

² Ha effetto fino al 31 dicembre 2015.

² [FF 1990 II 1228]